

ATTO N. 3416 S.3^a del 23.07.2002ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno 2002 (duemiladue), il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno, in Grosseto, a mezzo della presente privata scrittura da tenersi e valere ad ogni effetto di Legge, tra i Sigg.ri:

- CORSINI STEFANO, nato a Grosseto il 17.07.1957, residente a Grosseto

Località Il Cristo Marina di Grosseto, codice fiscale: CRSSFN57L17E202E;

- SALVESTRONI Silvano, nato a Roccastrada (GR) il 22/04/1935, residente a

Grosseto, Via Giulio Cesare n. 25, codice fiscale: slvsvn35d22h449L;

- CHERUBINI Massimiliano, nato a Grosseto il 28/06/1965, residente a

Grosseto, Via Ansedonia n. 34, codice fiscale: CHRMSM65H28E202Y;

- BROGI LUCA, nato a Grosseto il 24.04.1970, residente a Grosseto, Via Porto

Loretano n.4, codice fiscale: BRGLCU70D24E202N;

- CORSINI Maria Cristina, nata a Grosseto il 03/11/1964, residente a Grosseto,

Via Porto Loretano n.4, codice fiscale: CRSMCR64S43E202U;

- SALVESTRONI Stefania, nata a Grosseto il 27.01.1964, residente a Grosseto,

Via Ansedonia n.34, codice fiscale: SLVSFN64A67E202E;

- PAPINI Katia, nata Treviso (TV) il 06.06.1969, residente a Grosseto, Piazza

Lulli n.4, codice fiscale: PPNKTA69H46L407D;

- LORENTI Stefania, nata a Grosseto il 28.09.1966, residente a Grosseto,

Località Cristo Marina di Grosseto, codice fiscale: LRNSFN66P68E202S.

in comune accordo tra loro e di pieno consenso, si conviene e stipula quanto segue:

• i Sigg.ri Corsini Stefano, Salvestroni Silvano, Cherubini Massimiliano, Brogi

Luca, Corsini Maria Cristina, Salvestroni Stefania, Papini Katia e Lorenti

Stefania, con il presente atto, costituiscono una associazione avente:

nome "GRILLO PARLANTE".

- sede legale: GROSSETO (GR), Frazione Marina di Grosseto, Località Il Cristo;

durata: fissata fino al trentuno dicembre 2050 e può essere rinnovata.

- scopo: 2-1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

- 2-2 L'associazione ha l'intento e la finalità di realizzare esclusivamente fini di

solidarietà sociale e attività culturale ed educativa attraverso servizi agli

associati in ordine ad una moltitudine di bisogni, sempre più variegati ed

emergenti, all'interno della Società, con peculiare riferimento alle azioni

formative, didattiche, educative, ludiche e psico-pedagogiche a favore di tutti i

bambini; nell'ambito di tali fini, l'associazione ha lo scopo di organizzare e

gestire luoghi formativi che garantiscano la possibilità di un incontro

evolutivo, dove si realizzi pari opportunità per tutti garantendo, al contempo,

soluzioni diversificate per ciascuno ed inoltre che possano contribuire allo

sviluppo affettivo, sociale e cognitivo del bambino con particolare attenzione ai

processi di relazione e di socializzazione che si realizzano nei momenti di gioco

e di routine;

- L'associazione è retta dal seguente Statuto Sociale, composto da n. 14 articoli,

il quale viene espressamente approvato sia nel suo complesso che articolo per

articolo:

(ex) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRILLO PARLANTE"

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1-1 E' costituita l'Associazione denominata "GRILLO PARLANTE" (in seguito più

brevemente indicata come "Associazione"), ente non commerciale, senza fini di

lucco, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Grosseto, Località Marina

di Grosseto, frazione "Il Cristo"; è facoltà dell'assemblea ordinaria trasferire la

Associazione Grillo Parlante

Loc. Il Cristo n° 310/A Marina di Grosseto 58100 Grosseto (GR)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



A seguito di regolare avviso di convocazione affisso nella bacheca del nido d'infanzia Grillo Parlante e del nido d'infanzia il fiocco alle ore 17,30 del giorno **23/10/2020**, presso i locali dell'associazione di via Manetti n° 6, si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci.

Il presidente dell'associazione, sig.ra Maria Cristina Corsini, presiede l'assemblea ed è assistita dal sig. Luca Brogi, con l'incarico di segretario regolarmente nominato tale dall'assemblea, oltre che dagli altri componenti il consiglio direttivo.

Il presidente riferisce ai presenti che la 1^ convocazione è andata deserta e che in 2^ convocazione, qualora validamente costituita, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il presidente, constatati il diritto dei soci presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione della stessa, invita tutti i presenti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. modifica dello statuto e contestuale ridenominazione dell'associazione in **GRILLO PARLANTE APS** ai sensi del Codice del Terzo settore;
2. varie ed eventuali.

• Il presidente passa ad illustrare il punto 1 all'ordine del giorno.

Ai sensi del Codice del Terzo settore è necessario adeguare lo statuto dell'associazione, ridenominare l'associazione, quindi fare successiva richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa delle persone che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione della Costituzione, il Codice del Terzo settore provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo in particolare e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, fermo restando la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In quanto associazione di promozione sociale la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS, da cui la ridenominazione completa in **GRILLO PARLANTE APS** e la successiva richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) quando attivo.

Alla relazione hanno fatto seguito le osservazioni di alcuni soci, altri hanno posto domande a cui il presidente e gli altri componenti il consiglio direttivo hanno dato esauriente risposta, secondo le proprie competenze. Durante l'esposizione alcuni soci hanno chiesto di approfondire il contenuto di alcuni articoli del nuovo statuto per chiarirne le conseguenze e le dinamiche, che sono stati poi esaurientemente trattati.

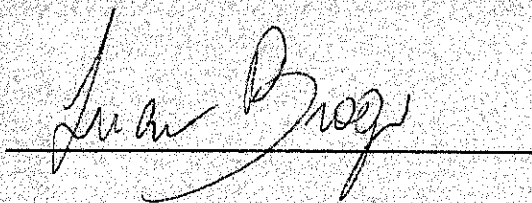
Si passa quindi a deliberare sul punto 1 mediante votazione per alzata di mano.

- Il Presidente passa al punto varie ed eventuali all'ordine del giorno.

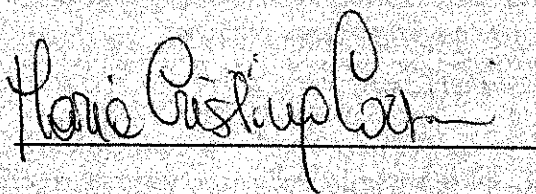
Non ci sono argomenti su cui discutere e deliberare.

Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale e averne chiesta e ottenuta l'approvazione all'unanimità dei presenti, alle ore 19,15 dichiara conclusi i lavori.

Il segretario



Il presidente



**Associazione Culturale
"GRILLO PARLANTE"**
Sede leg.: Loc. Il Cristo, 310/A - 58100 GROSSETO
Cod. Fisc. 01277000533
NIDO D'INFANZIA GRILLO PARLANTE
Via Svizzera, 251 - 58100 GROSSETO

**Associazione Culturale
"GRILLO PARLANTE"**
Sede Leg.: Loc. Il Cristo, 310/A - 58100 GROSSETO
Cod. Fisc. 01277000533
NIDO D'INFANZIA IL FIOCCO
Via Manetti, 6 - 58100 GROSSETO

IL 28/10/20
ORIGINALI AL N. 3045 MOD. 3

AGENZIA DEL
Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale

STATUTO

" GRILLO PARLANTE APS "

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita tra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

" GRILLO PARLANTE APS ", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare la finalità dell'associazione è di realizzare esclusivamente fini di solidarietà sociale e attività culturale ed educativa attraverso servizi agli associati e loro familiari in ordine ad una moltitudine di bisogni, sempre più variegati ed emergenti, all'interno della società, con peculiare riferimento alle azioni formative, didattiche, educative, ludiche e psico-pedagogiche a favore di tutti/e i/le bambini/e.

Per la realizzazione della suddetta finalità l'associazione può organizzare e gestire luoghi formativi che garantiscano la possibilità di un incontro evolutivo, dove si realizzi pari opportunità per tutti garantendo, al contempo, soluzioni diversificate per ciascuno ed inoltre che possano contribuire allo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo del bambino con particolare attenzione ai processi di relazione e di socializzazione che si realizzano nei momenti di gioco e di routine. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà aderire e/o stipulare convenzioni con altre associazioni, enti, fondazioni, comitati che perseguono analoghe e/o affini finalità. Potrà altresì organizzare e/o partecipare a seminari, incontri culturali, convegni e conferenze sui temi dell'infanzia. L'associazione nel perseguire i propri fini istituzionali potrà validamente compiere tutte le operazioni ritenute utili e necessarie ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'acquisto di beni mobili, l'acquisizione di servizi, stipulare locazioni, assumere personale dipendente e/o parasubordinato,

partecipare a bandi pubblici e/o privati, compiere operazioni bancarie il tutto sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati (soci) è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti d'uso interni vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse e nell'ambito della propria disponibilità;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, così come deliberato annualmente dal consiglio direttivo, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini in essere;
- versare eventuali somme integrative e/o contributi, così come deliberato annualmente dal consiglio direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini in essere.



ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nel caso in cui non provveda al versamento della quota associativa annuale nei modi e nei termini previsti dal consiglio direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro (maggioresnni) che sono iscritti, da almeno sei (6) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, ovvero affissione, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, di apposito "avviso di convocazione" in bacheca, presso la/e sede/i operativa/e dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea è indetta dal consiglio direttivo, convocata dal Presidente dell'associazione e presieduta dal medesimo Presidente ed è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

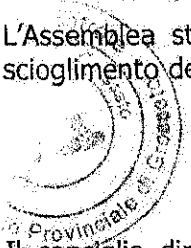
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, in particolare, elegge ogni triennio i componenti il consiglio direttivo e annualmente vota il bilancio di esercizio; determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei vari regolamenti e sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee straordinarie sono convocate quando il consiglio direttivo lo reputi necessario o quando sono richieste, con domanda scritta e motivata, da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.



ART. 8 **(consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge ovvero la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- presentare un piano programmatico relativo all'attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- individuare gli strumenti e/o i servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- stabilire l'importo della quota sociale;
- proporre modifiche allo statuto e l'emanazione e/o la modifica dei regolamenti sociali e di gestione interna;
- istituire commissioni e/o nominare rappresentanti negli organismi pubblici e/o privati, federazioni ed altri enti ai quali l'associazione dovesse iscriversi;
- nominare, tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e cinque (5), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'eventuale Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È costituito dai beni che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

 Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, contributi dei soci e di enti, liberalità, sottoscrizioni, donazioni e lasciti testamentari pubblici, privati e di soci, rendite patrimoniali, proventi derivanti dalle attività statutarie, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo ovvero quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano la cifra di € 100000,00 (centomila/00) all'anno, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati (soci), tenuto a cura del consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta mediante raccomandata A/R.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

3 3045 28/10/2020

0,00

TZN20L003045000TK

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZN

Ricevute registrazione STATUTO
adeguato/modificato alle norme
del 3° Setton, ai sensi del
Codice del Terzo setton, per
GRILLO PARLANTE APS.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice



--- 000 ---